

Repubblica Francese a tutti i suoi diritti, e titoli sulle per l'innanzi Provincie Belgiche, note sotto il nome di Paesi bassi Austriaci; la Repubblica Francese possederà questi Paesi in perpetuo in tutta sovranità e proprietà con tutti i beni territoriali, che ne dipendono.

ART. IV. - Tutti i debiti ipotecati prima della guerra sul suolo dei Paesi enunziati negli articoli precedenti, e i cui contratti saran rivestiti delle formalità usate, saranno a peso della Repubblica Francese. I Plenipotenziarî di S. M. l'Imperatore Re d'Ungheria e Boemia ne rimetteranno lo stato al più presto al plenipotenziario della Repubblica Francese, e prima dello scambio delle ratifiche, affinchè al tempo del cambio i Plenipotenziarî delle due potenze possano convenire su tutti gli articoli spiegativi, o addizionali al presente articolo, e segnarli.

ART. V. - S. M. l'Imperatore, e Re d'Ungheria e Boemia acconsente, che la Repubblica Francese posseda in tutta sovranità le Isole per l'innanzi venete del Levante, cioè: Corfù, Zante, Cefalonia, S. Maura, Cerigo, ed altre isole dipendenti, nonchè il Butrintò, Larta, Vanizza, ed in generale tutti gli stabilimenti per l'innanzi veneti in Albania, che son situati più abbasso del Golfo di Lodrino.

ART. VI. - La Repubblica Francese acconsente, che S. M. l'Imperatore e Re posseda in tutta sovranità e proprietà i paesi qui sotto segnati: cioè: l'Istria, la Dalmazia, le Isole per l'innanzi veneziane dell'Adriatico, le Bocche di Cattaro, la Città di Venezia, le lagune e li paesi compresi tra gli stati Ereditariî di S. M. l'Imperatore e Re, il Mare Adriatico, ed una linea che partirà dal Tirolo, seguirà il torrente avanti Gardola, traverserà il lago Garda fino a Lazise, di là una linea militare sino a S. Giacomo, offrendo un vantaggio uguale alle due parti, che sarà di-